

00
Avv. M. RITA BISTRUSSO
Patrocinante in Cassazione
Tel./Fax 070 400220
Via Tuveri, 47 - 09129 Cagliari

ALLEGATO A
ORIGINALE

A MANI

18.02.2015

Area D 177

54815
N. 1 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2010 REG.RIC.

1664

22 DIC. 2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2010, proposto da:
Antonio G Battista Piras, rappresentato e difeso dagli avv. M. Rita
Bistrusso, Gianluigi Cocco, con domicilio eletto presso Gianluigi
Cocco in Roma, viale Angelico n. 32;

contro

Azienda Usl 8 Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Macciotta, con domicilio eletto presso Paola Fiecchi in Roma; Via
Paola Falconieri, 100; Azienda Usl N.6, Azienda Usl N.7;

nei confronti di

M Cristina Usai, Manuela Gherardini, Maria Eleonora Usai, Roberto
Manca, Clelia Murtas, Giovanni Peralta, Daniela Pilia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I

ALLEGATO 4

pag. n. 4

n. 01933/2008, resa tra le parti, concernente valutazione anzianità di servizio dei medici specialisti oculisti in relazione ai posti disponibili
– risarcimento dei danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl 8 Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Cocco e Cassar su delega di Macciotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna respingeva il ricorso proposto dal Dr. Antonio G. Battista Piras avverso i provvedimenti con cui il Comitato consultivo zonale della Provincia di Cagliari aveva riconosciuto ai controinteressati l'anzianità di servizio relativa alle attività specialistiche di medicina oculistica svolte sotto la vigenza di contratti a tempo determinato, ai fini del conseguimento del titolo preferenziale ex art.23 A.C.N., e della conseguente graduatoria per l'assegnazione dei turni del primo e del secondo trimestre dell'anno 2006, sulla base del rilievo dell'efficacia retroattiva della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a

ALLEGATO A pag. n. 2

tempo indeterminato, deliberata dalla Regione Sardegna successivamente alla formazione della contestata graduatoria.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il Dr. Piras, contestando la correttezza del convincimento relativo alla portata retroattiva della stabilizzazione dei rapporti di lavoro in questione, insistendo nel sostenere l'illegittimità della valutazione, in favore dei controinteressati, dell'anzianità dei servizi svolti sotto la vigenza dei contratti a tempo determinato, e, quindi, del titolo preferenziale agli stessi riconosciuto, e concludendo per la riforma della decisione impugnata e per il conseguente annullamento degli atti impugnati in prima istanza, con la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni.

Resisteva l'Azienda USL n.8 di Cagliari, contestando la fondatezza dell'appello e difendendo la correttezza della decisione appellata, della quale chiedeva la conferma.

Non si costituivano, invece, in giudizio le Aziende USL n.6 e n.7 e i medici controinteressati.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

2.- Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione pregiudiziale, formulata dall'Azienda appellata, di inammissibilità dell'appello, siccome asseritamente fondato su censure intese a contestare la legittimità dei provvedimenti gravati in prima istanza e non la decisione impugnata, sulla base dell'agevole rilievo che, dalla

ALLEGATO 1 pag. n. 3

semplice lettura del ricorso in appello, si evince che lo stesso, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dall'Amministrazione, risulta basato proprio sulla critica dell'assunto della retroattività della stabilizzazione e, quindi, dell'unica argomentazione assunta a sostegno della statuizione reiettiva gravata.

3.- Nel merito l'appello è fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va accolto.

3.1- La questione dibattuta, riassumibile nel problema della portata retroattiva o meno della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in favore dei medici controinteressati, alla cui soluzione consegue, come logico corollario, l'accertamento della legittimità o meno della valutazione favorevole dell'anzianità di servizio maturata sotto la vigenza di contratti a tempo determinato (posto che l'art.23 dell'A.C.N. prevede come valutabili solo i servizi "a tempo indeterminato"), è stata già esaminata e risolta dalla Sezione (Cons. St., sez. III, 19 aprile 2013, n.2231) nel senso della inconfigurabilità, nella stabilizzazione in questione, di qualsivoglia valenza retroattiva e, dunque, della illegittimità del riconoscimento dei punteggi relativi all'anzianità di servizio maturata prima della data di decorrenza delle delibere dei direttori generali delle Aziende Sanitarie che hanno disposto, con efficacia ex nunc, la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo determinato a tempo indeterminato).

L'identità del problema esaminato con la decisione sopra citata

ALLEGATO A

pag. n. 4

(rispetto a quello qui controverso) esime il Collegio da un'analitica disamina della questione e consente un sintetico richiamo degli argomenti assunti a sostegno della soluzione ivi preferita.

3.2- E' sufficiente, al riguardo, ribadire che, in difetto di qualsivoglia indice testuale (nella delibera della Giunta Regionale della Sardegna, n.28/17 del 1° luglio 2005, di approvazione del protocollo d'intesa stipulato tra la stessa Regione e le organizzazioni sindacali) univocamente significativo della volontà di assegnare alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro decorrenza retroattiva, resta preclusa ogni opzione ermeneutica intesa a retrodatare gli effetti giuridici della deliberata trasformazione dei rapporti di lavoro e che, in ossequio alle regole generali sull'efficacia degli atti amministrativi, alla predetta deliberazione dev'essere riconosciuta l'idoneità a produrre effetti (a qualsiasi titolo) solo a far data dalla sua formalizzazione.

3.3- Alla negazione di qualsiasi efficacia retroattiva della stabilizzazione dei rapporti di lavoro in questione consegue, poi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, là dove con gli stessi è stata riconosciuta, in favore dei medici controinteressati, l'anzianità maturata per i servizi prestati sotto la vigenza di contratti a tempo determinato (in violazione della previsione dell'A.C.N. sopra ricordata).

4.- Dev'essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria, siccome enunciata in termini assolutamente generici e

senza l'allegazione (viceversa necessaria) della consistenza e della misura del pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) sofferto dal ricorrente in conseguenza dell'adozione e dell'attuazione delle determinazioni annullate.

5.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della decisione impugnata, l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado e la declaratoria dell'inammissibilità della domanda risarcitoria.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado e dichiara inammissibile la domanda risarcitoria. Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

ALLEGATO A pag. n. 6

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore


Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

L'ESTENSORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 4-2-15

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Adi 4-2-15
la preside...
~~Avv. Pascello~~
Avv. Cocco

...in data odierna il presente titolo...
...con la seguente formula:


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il pre-
sente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a
tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando
ne siano legalmente richiesti.

...richiesta dell'Avv. Giulio Cocco
...a favore di Antonio G. Battista Piras

ALLEGATO


A pag. n. 2



ATTO DI NOTIFICAZIONE

A richiesta dell'avv. M. Rita Bistrusso e nell'interesse di PIRAS dr. ANTONIO GIOVANNI BATTISTA, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato la sentenza che precede, mediante consegna di copia di essa conforme all'originale, a:

Azienda USL n. 8 di Cagliari, in pers. del leg. rappr. in carica, nella sua sede in Selargius, v. Piero della Francesca 1, Su Planu, ed ivi a mani di



Farsgu Dugela

Impiegato incaricato, tale qualificatosi, che ne cura la consegna.

Selargius 23 FEB. 2015

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Ufficiale Giudiziario
ROBERTA TODDE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1664 DEL 22 DIC. 2016
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Anabella Carreras IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pansa
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Savina Ortu

ALLEGATO

pag. n. 2

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DI N° 01/10 FOGLI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

(Dott.ssa Angela Cingari)